



COSA SERVE AI FINI DELL'OPERATIVITA' DEL DECRETO, PRIMA DELL'ATTIVAZIONE DI QUANTO DISPOSTO AL FINE DI GARANTIRE L'OPERATIVITA' NEL CONTROLLO DEI SOGGETTI DESTINATARI, PER UN MAGGIOR CONTROLLO DEL TERRITORIO E PER GARANTIRE UNA PIU' EFFICACE COESIONE SOCIALE E CONVIVENZA CIVILE IN PROSSIMITA':

EMENDAMENTI OPERATIVI PER LA POLIZIA LOCALE ITALIANA

1. Accesso allo SDI (segnalazione d'indagine) terminali delle forze di polizia ad ordinamento nazionale ed europeo indispensabile ai fini del controllo degli aventi diritti delle tutele, la Polizia Locale Italiana implementa le banche dati procedendo anche al fotosegnalamento, ma l'ordinamento preclude la possibilità di consultazione;
2. modifica alla qualifica di cui all'articolo 57 c.p.p.; In riferimento all'art. 57 del C.p.P. è necessario rimuove una serie di limiti di operatività imposti all'operatore di polizia locale nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria. Limiti derivanti dall'interpretazione del combinato disposto dell'art. 5 della legge n. 65 e dell'art. 57 c.p.p. del c.p.p. In base alla lettura abbinata delle due norme, allo stato attuale tutti gli addetti della polizia municipale quando svolgono funzioni di p.g., sia in qualità di agenti che in qualità di ufficiali, sono soggetti:
 - a) al limite territoriale (previsto dall'art. 5 , comma 1, lett. a, della legge n. 65 e dall'art. 57, comma 2. c.p.p.);
 - b) al limite dell'orario di lavoro (previsto dall'art. 57, comma 2, c.p.p);
 - c) al limite delle proprie attribuzioni (previsto dall'art. 5, comma 1, lett. a, della legge n. 65).

Oltre a questi limiti i responsabili del servizio o del Corpo e gli addetti al coordinamento e al controllo, in base al comma 3 dell'art. 57 cpp, sottostanno all'ulteriore limite <<del servizio cui sono destinate>> che li ha fatti ritenere assoggettati ad una competenza

“specifica o settoriale”, cioè limitata alle tipologie di reato connesse alle materie di competenza in contrasto con giurisprudenza costante che afferma la pienezza della qualifica.

Per cui onde regolamentare definitivamente tale articolo (cosa che voleva fare anche il legislatore – Ministro Vassalli – nei termini e poteri concessi dal Legislatore all’articolo 7 della legge-delega; infatti tale delega prevedeva che entro 3 anni dall’entrata in vigore del Codice di procedura penale, il Governo della Repubblica poteva emanare con decreti disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dagli artt. 2 e 3 per conforme parere della commissione) è necessario modificarlo aggiungendo la lettera b-bis) al comma 1 dell’art. 57 cpp, i Comandanti, i Responsabili di area, gli Addetti al Coordinamento e Controllo appartenenti alla polizia locale, sono considerati Ufficiali di Polizia Giudiziaria a competenza generale, senza ulteriori limitazioni se non quelle legate al territorio della struttura di appartenenza. Analogo risultato è conseguito con la sostituzione operata sul testo della lettera b), del comma 2, dell’art. 57 cpp, in relazione all’estensione delle funzioni di polizia giudiziaria degli agenti della Polizia Locale.

Emendamento n.

All'articolo 57 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

«b-bis) i comandanti, i responsabili di area, gli addetti al coordinamento e controllo appartenenti alla polizia locale, nei limiti delle proprie attribuzioni e del territorio dell'ente di appartenenza, nonché, quando necessario per l'espletamento delle medesime attribuzioni, anche fuori da tale territorio»;

b) al comma 2, lettera b), le parole ", nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti delle proprie attribuzioni e del territorio dell'ente di appartenenza, nonché, quando necessario per l'espletamento delle medesime attribuzioni, anche fuori da tale territorio, gli agenti della polizia locale."

armi senza limitazione del territorio, anche per il terrorismo (vedi Polizia Locale francese) – al fine di controllare meglio il territorio con più uomini pronti a difendere i cittadini.

EMENDAMENTI PER LA TUTELA E RICONOSCIMENTO MINIMI DEI DIRITTI DEI LAVORATORI DELLA POLIZIA LOCAL ITALIANA

- Rientro nel contratto di natura pubblico di cui alla L.165/01 art. 3;
- Riconoscimento causa di servizio ed equo indennizzo.

IL SEGRETARIO GENERALE MARIO ASSIRELLI

3357733777 - assirelli@sulpl.it